

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO SANITARIO DEL CORSO DI «OPERATORE SOCIO-SANITARIO» Codice:

TRA

La **FONDAZIONE CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO**, di seguito denominata per brevità **Agenzia Formativa**, codice fiscale _____ con sede legale in _____, Via _____, nella persona del legale rappresentante P.I. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

E

L'**A.S.L. n. 5 di Oristano**, di seguito denominata per brevità **Organismo ospitante**, con sede legale in Oristano, via Carducci n. 35, codice fiscale 92005870909, rappresentata legalmente dal Dott. Angelo Maria Serusi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo;

PREMESSO

- che la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo è affidataria del corso di «Operatore Socio Sanitario» n. _____,
- che l'Agenzia Formativa, per la realizzazione del progetto, ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna per lo svolgimento dell'attività di Tirocinio Sanitario prevista nel Progetto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico che sarà svolto da n. **15 allievi** frequentanti il citato corso per il conseguimento della Qualifica di «Operatore Socio Sanitario» **15279/2021/CPELEONARDO/OSS1000/Borore/01** presso le **sedi operative di seguito specificate:**

PP. OO. ASL n. 5 di Oristano –

secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per n. **250** ore ad allievo e per un ammontare complessivo massimo di **3.750 ore** di attività;

L' **Organismo ospitante** si impegna a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento, presso le proprie strutture operative, delle attività di tirocinio sanitario destinate agli allievi frequentanti il corso di «Operatore Socio Sanitario» individuati nel precedente capoverso, in aree di riferimento attinenti il percorso formativo, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, in data da concordare, nel periodo presumibile tra **marzo e giugno 2023, salvo modifiche che si dovessero rendere necessarie.**

ART. 2

L'**Organismo ospitante** dichiara di disporre di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dall'Agenzia Formativa, che costituisce parte integrante della presente accordo e si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, dipendenti e collaboratori per la buona riuscita dell'esperienza e a promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento dei tirocinanti.

L'Organismo ospitante metterà a disposizione, durante il periodo di tirocinio – stage i locali, gli impianti, le attrezzature per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio – stage così come concordato in sede di progetto;

L'Organismo ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di coordinamento e di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti.

ART. 3

Il Tirocinio, che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi operativi dell'Organismo ospitante.

ART. 4

L'Agenzia Formativa provvede a garantire i tirocinanti attraverso apposita polizza di responsabilità civile, a copertura dei rischi che possono derivare dal partecipare all'attività, oltre all'assicurazione obbligatoria **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro.

Ai sensi del decreto legislativo 09/04/2008 n° 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti delle

vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sull'agenzia formativa, la quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di convenzione".

ART. 5

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione.

ART. 6

L'Agenzia Formativa si impegna a

- fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste;
- fornire a tutti gli allievi i DPI necessari (guanti, mascherine FFP2, etc) a svolgere le attività previste;
- individuare, consultato l'Organismo ospitante, un Referente di raccordo per il Servizio di tutoring dell'Agenzia Formativa che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti ed esprimersi sulla realizzazione del programma;
- far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:
 - a) seguire le indicazioni dei referenti;
 - b) rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'organismo ospitante;
 - c) mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi organizzativi dell'Organismo ospitante.

Si specifica che a tutti gli allievi è stato somministrato il vaccino anti-COVID 19.

ART.7

L'Agenzia Formativa si impegna a corrispondere alla ASL n. 5 di Oristano un rimborso per un importo complessivo lordo comprensivo di iva corrispondente a € 1,20 (*euro uno/20*) all'ora ad allievo.

La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento degli esami finali di qualifica, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio e a comunicarlo alla Direzione dell'Azienda ospitante e alla Direzione del Servizio delle professioni Sanitarie.

ART. 8

L'Organismo ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- certificare le presenze mediante la firma del/dei Responsabili di riferimento che saranno apposte nel **registro individuale del tirocinante** fornito dall'Agenzia Formativa;
- segnalare tempestivamente all'Agenzia Formativa qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possano accadere a dipendenti e/o cose dell'Organismo ospitante derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;

Le parti convengono che la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Organismo ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività di tirocinio;

Le parti ribadiscono che i rapporti intrattenuti con i tirocinanti dall'Organismo ospitante ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione perché, in ogni caso, non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Organismo ospitante.

ART. 9

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART.10

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART. 11

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.12

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge 21 Dicembre 1978 n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari,

Il Rappresentante Legale

ASL n. 5 Oristano

Dott. Angelo Maria Serusi

Il Rappresentante Legale

Fondazione CPE Leonardo

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO SANITARIO PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA DI «OPERATORE SOCIO SANITARIO»**

OBIETTIVI DI PROGETTO

Il progetto di tirocinio proposto ha l'obiettivo di fare acquisire all'OSS le conoscenze teoriche ed i principi comportamentali relativi al supporto delle attività assistenziali proprie dell'area.

Il tirocinio vuole inoltre fornire un percorso d'informazione ed auto formazione che consenta all'OSS di sviluppare un consapevole e ed adeguato orientamento ed inserimento nelle diverse strutture e nei Servizi Ospedalieri.

Il tirocinio ha dunque l'obiettivo primario di fare apprendere e/o perfezionare alcuni aspetti tecnici dell'assistenza di base.

Il tirocinio è orientato alla acquisizione di conoscenze, capacità e comportamenti rivolti in particolare all'erogazione dell'assistenza di base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona assistita. Durante il periodo di tirocinio gli studenti dovranno coniugare i contenuti teorici dei moduli di base e professionalizzanti con la pratica clinica.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO SANITARIO:

Il Tirocinio formativo prevede l'inserimento presso strutture socio assistenziali per 250 ore individuali.

Il tirocinio ha l'obiettivo di inserire gli allievi in un ambito lavorativo affinché possano:

- affinare le competenze maturate con gli insegnamenti teorico-pratici durante il percorso didattico in aula;
- verificare la capacità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in una situazione lavorativa;
- acquisire nuovi strumenti professionali relativi ai processi lavorativi di riferimento;
- acquisire ulteriori conoscenze relative al ruolo professionale;
- acquisire ulteriori strumenti professionali relativamente ai principali aspetti operativi ed organizzativi legati alla figura professionale di:

“Operatore Socio Sanitario – Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale”, presente nel Repertorio Regionale delle Figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna, figura appartenente al gruppo-livello A, codice 113.

I corsi approfondiranno pertanto le conoscenze e le attività proprie di questa figura, che si occupa di assistere la persona dal punto di vista igienico, sanitario, sociale e relazionale. Per il raggiungimento delle competenze dell'**Operatore Socio Sanitario** gli obiettivi generali del percorso formativo saranno essenzialmente due: fornire le conoscenze indispensabili per operare nelle specifiche attività di riferimento della figura di **Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale** e favorire il contatto dei partecipanti con il settore di riferimento, facendo prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali e delle problematiche connesse agli aspetti tecnici della professione di **Operatore Socio Sanitario**.